

Numero 01033/2016 e data 28/04/2016 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 aprile 2016

NUMERO AFFARE 00396/2016

OGGETTO:

Ministero della salute.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da-OMISSIS-, contro Ministero della Salute, per l'annullamento del provvedimento di definitiva esclusione dalle transazioni disciplinate dalle legge -OMISSIS-

LA SEZIONE

Visto il ricorso in oggetto, -OMISSIS-;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;

Premesso e considerato:

- che il ricorso in epigrafe, recante anche l'istanza di sospensiva, è stato presentato direttamente a questo Consiglio di Stato ai sensi del menzionato art. 11, comma 2, ma senza rispettare il relativo iter;
- che, ordinariamente e all'infuori di detta procedura di presentazione diretta del ricorso straordinario prevista dal citato articolo 11, in sede consultiva, gli atti di ricorso e i relativi allegati devono essere trasmessi al Consiglio di Stato dal Ministero competente (articolo 49 del regolamento emanato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444), accompagnandoli con la richiesta del parere di competenza di quest'ultimo;
- che l'articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000 n. 205, che ha disciplinato la sospensione cautelare dell'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dispone che *“la sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del d. P.R. n. 1199 del 1971, su conforme parere del Consiglio di Stato”*;
- che esigenze di giustizia sostanziale conducono il Collegio a decidere, nondimeno, in ordine all'istanza cautelare;
- che si evidenziano chiaramente profili di danno grave e non immediatamente riparabile in capo agli odierni ricorrenti, eredi che hanno agito in sede civile sia *iure proprio* che *iure hereditatis*, trattandosi di soggetti in-OMISSIS-;
- che l'Amministrazione dovrà riferire, in ogni caso, per la decisione di merito con apposita relazione, entro i tempi più ridotti possibili;
- che, in ossequio al diritto d'accesso, la relazione ministeriale dovrà essere comunicata alla parte ricorrente insieme agli atti ad essa eventualmente allegati, assegnando un congruo termine per repliche e controdeduzioni;

- che l'Amministrazione, infine, invierà alla Sezione la propria relazione, unitamente alle eventuali controdeduzioni delle parti o, in difetto, la comunicazione attestante la loro mancata presentazione;
Vista la sentenza della Cassazione, SS.UU. civili, 3 febbraio 2016, n. 2050, che ha dichiarato in materia la giurisdizione del giudice amministrativo;

P.Q.M.

Esprime il parere che la domanda di misura cautelare proposta dai ricorrenti debba essere accolta, ai fini del riesame della posizione dei medesimi in ordine all'ammissione alle procedure transattive in questione.

Invita, altresì, l'Amministrazione a provvedere, con la massima sollecitudine possibile, agli adempimenti di cui in motivazione, rinviando nelle more l'esame del merito del ricorso.

Manda alla segreteria per la trasmissione via PEC del presente parere ai ricorrenti presso il domiciliatario.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda altresì alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

L'ESTENSORE
Gerardo Mastrandrea

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafa'